

COMUNE DI VICENZA

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AREA PP7 - EX  
ACCIAIERIE BELTRAME - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED  
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP B38H14000000004 CIG 9678740CE8

TRA

**IL COMUNE DI VICENZA**, qui rappresentato dall'**avv. Gian Luigi Carrucci**, nato a Padova il 20 aprile 1960, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede Comunale, il quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 30, comma 2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di nomina sindacale P.G.N. 37433 del 5 marzo 2020, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 463 del 28.02.2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 608 del 15.03.2023, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 846 del 05.04.2023, esecutive ai sensi di legge, di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

E

**LA SOCIETA' Ingegneria & Geologia Srl (in breve I&G Srl)**, con sede legale in Villafranca di Verona (VR), via Alessandro Volta n. 4/C - frazione Dossobuono, codice fiscale e partita I.V.A. 03010560237, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al numero VR-303223 di REA, capitale sociale € 10.000,00 (diecimila/00) deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, qui rappresentata dal signor **Piergiorgio Castelar**, nato a Villafranca di Verona (VR) il 25.08.1968, codice fiscale CSTPGR68M25L949P, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, Documento n. T 508392847 del 13.03.2023, di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Società incaricata".

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 12.09.2017, il Comune di Vicenza ha approvato il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP7 "Ex Acciaierie Beltrame" in Comune di Vicenza, per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (unmilionesettecentosessantamila/00) IVA compresa. L'intero intervento prevedeva la sistemazione a parcheggio e a verde dell'area e la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della c.d. "spina ovest", per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili cittadini;

- i lavori hanno avuto avvio in data 27.08.2018. Nel corso degli stessi è

emersa la presenza di strutture interrato e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo dopoguerra, che non si erano precedentemente evidenziati né all'atto della caratterizzazione ambientale eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici comunali. L'aggravio dei costi, dovuto principalmente alla gestione dei materiali contenenti amianto, alle indagini ambientali integrative e alla necessità di ultimare il parcheggio quale priorità dell'intervento, ha comportato la sospensione temporanea delle attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie;

- con determinazione dirigenziale n. 1029 del 10.05.2022 è stata approvata la revisione dell'Analisi di rischio elaborata per l'area destinata alla realizzazione del parco, previa acquisizione di parere favorevole della Conferenza dei Servizi;

- al fine di procedere con la progettazione esecutiva della messa in sicurezza dell'area destinata a parco e della sua sistemazione finale, per contenere le tempistiche di realizzazione degli interventi, gli aggravii economici conseguenti ad una nuova procedura di gara per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e redazione della relazione ambientale finale, il Comune di Vicenza, con determinazione a contrarre n. 463 del 28.02.2023, sua rettifica n. 608 del 15.03.2023, dichiarata efficace il 05.04.2023, ha aggiudicato in via definitiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio in oggetto, alla SOCIETA' Ingegneria & Geologia Srl (in breve I&G

Srl), per l'importo offerto di € 57.645,31

(cinquantasettemilaseicentoquarantacinque/31), oltre I.V.A. di legge ed oneri

INARCASSA.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) PREMESSE, OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE  
DELLE PRESTAZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Comune di Vicenza affida alla Società incaricata, Ingegneria & Geologia Srl (in breve I&G Srl), con sede legale in Villafranca di Verona (VR), che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo al servizio attinente all'architettura e all'ingegneria. L'incarico è relativo alla esecuzione della prestazione di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e redazione del CRE, dell'intervento di realizzazione di un parco pubblico, nell'ambito del progetto di bonifica e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame-PP7, come indicato all'art. 2 del capitolato allegato.

3. La Società si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato d'appalto allegato sub lett. "A" al presente atto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Gli elaborati progettuali e i documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, giusta le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, al D.Lgs. n. 81/2008, al DM n. 49/2018, e secondo quanto ampiamente descritto all'art. 2 del

capitolato allegato. Inoltre, i prezzi applicati al progetto, per quanto possibile, devono essere quelli contenuti nel vigente prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Veneto; in assenza di questi o in caso di giustificata alternativa, si dovranno sviluppare opportune analisi ai sensi dell'art. 32, comma 2 del DPR n. 207/2010. Resterà in capo alla Società l'eventuale aggiornamento degli elaborati della progettazione, se necessario per eventuali prescrizioni da parte della stazione appaltante. Tali oneri non rappresentano per la Società un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato ed offerto in sede di gara, bensì una componente specifica dello stesso, come indicato all'art. 2 del capitolato allegato.

#### ART. 2) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 57.645,31 (cinquantasettemilaseicentoquarantacinque/31), determinato in base all'offerta economica presentata, al netto dell'I.V.A. ed oneri INARCASSA. E' fatta salva la liquidazione finale.

#### ART. 3) OBBLIGHI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI

1. La Società deve collaborare con il RUP e si obbliga ad effettuare a strettissimo giro tutti gli approfondimenti e le integrazioni che verranno richiesti dal RUP e dalla stazione appaltante in sede di redazione del progetto esecutivo, anche a seguito di segnalazioni di altri Servizi, nei tempi e modi indicati dalla stazione appaltante, nonché a partecipare alle riunioni e Conferenze dei Servizi con i rappresentanti di altri Servizi della stazione appaltante e di altri Enti, convocate dal RUP o dal Direttore del Servizio, producendo gli elaborati come descritto all'art. 3 del capitolato allegato.

#### ART. 4) PERSONALE DELLA SOCIETA' INCARICATA

1. La Società è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

2. Nessun rapporto di lavoro verrà ad istaurarsi tra la Stazione Appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Società.

#### ART. 5) OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA' INCARICATA

1. La società, verso il proprio personale dipendente, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Sono a carico della Società tutti gli oneri a lei imposti per legge e per regolamento.

#### ART. 6) DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA' INCARICATA

1. La Società dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali, particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i., la Società, inoltre, dichiara che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. La Società dichiara, altresì, di non essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), la Società dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### ART. 7) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, la Società ed il proprio personale si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### ART. 8) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. La Società si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3 (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 9) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. Le Parti si danno atto che, per la stipula del presente contratto, non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di Contratto d'importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), come stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

ART. 10) CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

1. Il servizio oggetto del presente contratto è stato finanziato con contributo regionale a fondo perduto (decreto n. 1093 del 29.12.2020).

2. I pagamenti dovuti alla Società saranno corrisposti, a seguito di presentazione di relative fatture, secondo le modalità indicate all'art. 5 del capitolato allegato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

4. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, per il presente contratto di servizi, il codice CIG 9678740CE8.

5. Le fatture ed ogni richiesta di pagamento al Comune di Vicenza dovranno riportare: il codice IPA OD97S7, il codice CIG 9678740CE8, il codice CUP B38H14000000004, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio Ambiente, Energia, Territorio" del Comune stesso, gli estremi della determinazione di aggiudicazione n. 463 del 28.02.2023, il riferimento al finanziamento regionale a fondo perduto di cui sopra, come indicato all'art. 5 del capitolato

allegato.

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Società deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alla commessa pubblica.

7. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dalla Società su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

8. La Società, inoltre, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso ed, altresì, deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

9. A pena di nullità del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., come indicato all'art. 13 del capitolato allegato.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del presente atto, il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### ART. 11) TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

1. Per l'attività di Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in

fase progettuale, la Società dovrà consegnare, al protocollo del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, i documenti e gli elaborati relativi a tali attività, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, giusta PGN 65613 del 13.04.2023, salvo diversa indicazione del Servizio Ambiente, su supporto informatico (CD, DVD, ecc...), in formato .pdf, con firma digitale, come indicato all'art. 6 del capitolato allegato. Durante la fase di verifica e validazione, la società si impegna a riscontrare le eventuali non conformità rilevate. In caso di ritardata consegna degli elaborati e della documentazione, indipendente da cause legate alla stazione appaltante, il Comune di Vicenza potrà applicare le penali con le modalità indicate all'art. 6 del capitolato allegato.

2. L'attività di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ha inizio dalla consegna del progetto esecutivo, fino all'approvazione del CRE da parte della stazione appaltante; la consegna della relazione ambientale finale, funzionale alla domanda di rilascio del certificato di avvenuta bonifica, dovrà avvenire unitamente al CRE. Il Direttore dei lavori svolgerà il servizio nei modi e tempi stabiliti dal DM n. 49/2018. In caso di ritardato adempimento da parte della Società, del DLL e del CSE agli obblighi contrattuali, il Comune di Vicenza potrà applicare le penali con le modalità indicate all'art. 6 del capitolato allegato.

#### ART. 12) ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELLA SOCIETA' INCARICATA

1. La stazione appaltante si impegna a trasmettere alla Società, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alla prestazione

oggetto del presente incarico, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione, come indicato all'art. 7 del capitolato allegato.

2. Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione cartacea, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale. Fermo restando la eventuale proprietà intellettuale dei documenti emessi dalla Società, la stazione appaltante è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto del presente incarico, come indicato all'art. 8 del capitolato allegato.

#### ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità, come indicato all'art. 11 del capitolato allegato.

2. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., come indicato all'art. 9 del capitolato allegato.

#### ART. 14) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni con il presente contratto o previste negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto indicato all'art. 10 del capitolato allegato, la Società ha regolarmente prestatato e consegnato alla Stazione Appaltante apposita garanzia fideiussoria definitiva, mediante polizza n. 2023/50/2666015 del 19.04.2023, emessa da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino, Agenzia di Villafranca di Verona (VR), contraente: Ingegneria & Geologia Srl (in breve I&G Srl) , fino alla concorrenza di € 13.373,71,00

(tredicimilatrecentosettantatre/71).

2. La Stazione Appaltante, nella persona del RUP dott. Roberto Scalco, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta garanzia cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

#### ART. 15) RESPONSABILITA' CIVILE

1. La Società assume ogni responsabilità derivatagli ai sensi di legge in conseguenza dell'espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 10 del capitolato allegato, la Società ha già stipulato apposita assicurazione di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivati dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del CRE, mediante polizza n. BL07000441 del 10.06.2022, emessa da XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in Milano, contraente: Ingegneria & Geologia Srl, con i massimali così ripartiti:

RCP: € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per anno;

RCP: € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;

RCO: € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

Tale polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

3. La Stazione Appaltante, nella persona del RUP dott. Roberto Scalco, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la

conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

#### ART. 16) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 1456 del codice civile e dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, anche nei casi indicati dall'art. 12 del capitolato allegato.

2. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte della Società, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ([www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it)) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

3. Il Comune di Vicenza ha diritto, altresì, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. La Società è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### ART. 17) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### ART. 18) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le Parti, relativamente alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto, saranno devolute per competenza al Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale, come indicato all'art. 15 del capitolato allegato.

2. In pendenza del giudizio, la Società non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

#### ART. 19) NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e suo allegato, si fa rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative e regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 20) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fa parte integrante del presente contratto il Capitolato d'appalto, allegato sub lett. "A".

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e tutti gli atti di gara sopracitati, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#### ART. 21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Roberto Scalco.

#### ART. 22) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico della Società incaricata.

2. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Società.

3. Ai soli fini fiscali, si dichiara, che il valore del presente atto è di € 57.645,31,00 (cinquantasettemilaseicentoquarantacinque/31).

4. L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 21246/89 ed Estensione n. 4616 del 26.02.2013).

5. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto d'appalto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto.

6. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Per il Comune: avv. Gian Luigi Carrucci

Per la Società: signor Piergiorgio Castelar



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**Oggetto:** AREA PP7 – REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE DEL SITO EX ACCIAIERIE BELTRAME.  
CIG 9678740CE8 CUP - B38H14000000004

Il presente Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto "Progettazione esecutiva. Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione" dell'intervento: di realizzazione di una nuova area sportiva polivalente all'interno del Parco della Pace nell'ambito del progetto di bonifica e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame – PP7.

Con la sottoscrizione del contratto, che verrà stipulato, all'esito della procedura di affidamento dall'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, il professionista incaricato dichiara, senza riserva alcuna, la completa compatibilità con l'attività professionale a favore di Enti Pubblici.

## Art. 1 – Premessa

con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP n.7 "ex Acciaierie Beltrame" in Comune di Vicenza per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 1.000.000,00 con contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013. L'intero intervento prevedeva la sistemazione a parcheggio e a verde dell'area e la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd "spina ovest" per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili cittadini.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018 è stato affidato, previo espletamento delle procedure di gara, l'incarico dei lavori al RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209. I lavori hanno avuto avvio in data 27 agosto 2018.

Nel corso delle attività di scavo per il tracciamento dei sottoservizi funzionali all'area di parcheggio, sono emerse strutture interrato e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo dopoguerra, che non si erano precedentemente evidenziati, in quantità e tipologie, né all'atto della caratterizzazione ambientale eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici comunali.

L'aggravio dei costi, dovuto principalmente alla gestione dei materiali contenenti amianto, alle indagini ambientali integrative e la necessità di ultimare il parcheggio quale priorità dell'intervento, ha comportato la sospensione temporanea delle attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

Per far fronte agli aumentati costi di realizzazione del parco urbano, è stato chiesto e ottenuto un finanziamento regionale a fondo perduto di € 290.957,00 - decreto n. 1093 del 29/12/2020, appositamente vincolato allo scopo (riscossi con Reverse n. 9720/2021).

Con determina n. 1029 del 10/05/2022 è stata approvata la revisione dell'Analisi di rischio elaborata per l'area destinata alla realizzazione del parco, previa acquisizione di parere favorevole della Conferenza dei Servizi.

## Art. 2 – Oggetto dell'incarico e Descrizione delle prestazioni

La prestazione è configurata quale appalto di servizio attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alle definizioni dell'art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016. L'incarico è relativo alla esecuzione prestazione di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed

Servizio Ambiente Energia Territorio  
Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 221580  
mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)  
pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



**VICENZA** CITTÀ FINALISTA  
CAPITALE ITALIANA  
DELLA CULTURA **2024**



esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di realizzazione di un parco pubblico nell'ambito del progetto di bonifica e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame – PP7.

#### INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO

Il progetto definitivo del parco è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione di G.C. n.121 del 12/09/2017, l'Analisi di rischio, che detta le prescrizioni realizzative dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1029 del 10/05/2022.

#### DESCRIZIONE PRESTAZIONI

Gli elaborati progettuali e i documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, giusta le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.M. n. 49/2018.

##### Progettazione esecutiva:

- a) relazione generale
- b) relazioni specialistiche – ivi compresa la specifica parte inerente le procedure ambientali di bonifica/messa in sicurezza funzionali all'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi ex D.Lgs. 152/2006 ;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e quadro di incidenza della manodopera;
- f) computo metrico estimativo e quadro economico;
- g) cronoprogramma;
- h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

I prezzi applicati al progetto, per quanto possibile, devono essere quelli contenuti nel vigente prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Veneto; in assenza di questi o in caso di giustificata alternativa, si dovranno sviluppare opportune analisi ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Resterà in capo alla Società incaricata l'eventuale aggiornamento degli elaborati della progettazione, se necessario per eventuali prescrizioni da parte degli Enti. La prestazione di progettazione dovrà essere idonea e adeguata in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente livello di progettazione affidato.

Tali oneri non rappresentano per l'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.

##### Direzione contabilità e liquidazione Lavori:

- attestazione in merito alla accessibilità delle aree interessate dai lavori, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, alla conseguente realizzabilità del progetto;
- consegna lavori;
- controllo dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la conformità al progetto e al contratto;
- predisposizione di verbali (consegna, sospensione, ripresa, ecc.) e di eventuali ordini di servizio;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (controllo certificazioni);
- cura dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione di eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proposizione dei necessari interventi correttivi;
- verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modifica e aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati;

- controllo delle attività dei subappaltatori e segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
- individuazione ed analisi le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proposizione di adeguate azioni correttive;
- direzione delle lavorazioni specialistiche;
- misura, contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti con emissione dei relativi S.A.L, nonché del Conto Finale;
- comunicazione tempestiva al R.U.P. di eventuali riserve dell'appaltatore con trasmissione di controdeduzioni e di propria relazione riservata;
- qualora necessario per l'espletamento del servizio, effettua rilievi strumentali di qualsiasi tipologia nell'area oggetto di progettazione;

Per quanto non elencato si fa riferimento a quanto previsto, per tale attività:

- al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- al DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore.

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguata;
- verifica il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni del piano di Sicurezza e Coordinamento e proposizione della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o della risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Certificato di regolare esecuzione:

La Società dovrà redigere:

- il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 237 del Regolamento di esecuzione DPR 207/2010;
- la relazione conclusiva delle attività di bonifica/messa in sicurezza ambientale dell'area, funzionale alla richiesta del certificato di avvenuta bonifica da parte della competente Provincia di Vicenza, dovrà redigere eventuali integrazioni richieste da ARPAV o Provincia nell'ambito del procedimento di emissione del certificato di avvenuta bonifica ex D.Lgs. 152/2006.

### Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali

#### 1) prescrizioni generali

La Società deve collaborare con il RUP e si obbliga ad effettuare a strettissimo giro tutti gli approfondimenti e le integrazioni che verranno richiesti dal RUP e dalla stazione appaltante in sede di

Servizio Ambiente Energia Territorio  
Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 221580  
mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)  
pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



**VICENZA** CITTÀ FINALISTA  
CAPITALE ITALIANA  
DELLA CULTURA **2024**



redazione del progetto esecutivo, anche a seguito di segnalazioni di altri Servizi, nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione, nonché a partecipare alle riunioni con i rappresentanti di altri Servizi dell'Ente e di altri Enti convocate dal RUP.

Inoltre:

- a. deve produrre gli elaborati e la documentazione necessaria per l'eventuale acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione dell'intervento;
- b. deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica, sia il più possibile aderente alle predette prescrizioni;
- c. deve collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli elaborati di competenza tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi;
- d. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- e. le prestazioni di progettazione devono essere idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi l'art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Massima attenzione deve essere riservata alle parti del progetto dedicate, da un lato, alla sicurezza dei lavoratori, dall'altro, alla tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giuridici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, la Società, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>

E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte della Società incaricata e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili.

La Società si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto, in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità>.

Il legale rappresentante dichiara, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente in fase successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto.

#### **Art. 4 – Importo del corrispettivo**

Il corrispettivo per l'incarico ammonta a € 57.645,31 oltre oneri Inarcassa 4% e IVA 22% per un totale di € 73.140,37. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 5 – Finanziamento e modalità di pagamento**

Finanziamento: Regionale a fondo perduto – decreto n. 1093 del 29/12/2020, appositamente vincolato alla realizzazione del Parco nell'area ex Acciaierie Beltrame (a copertura della fase progettuale e realizzativa dell'opera pubblica) - importo riscosso con Reversale n. 9720/2021.

Pagamento corrispettivo:

- Progettazione esecutiva compresa sicurezza in fase progettuale: liquidazione del 30% dell'importo, in unica soluzione, ad approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo verificato e validato, su emissione di relativa fattura. .
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 60% dell'importo all'emissione del certificato di fine lavori, su emissione delle relative fatture;
- Saldo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, su emissione di relativa fattura. Qualora non si procedesse nella realizzazione dei lavori, nulla è dovuto alla Società per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

La società dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con i seguenti dati:

- codice unico progetto: CUP B38H14000000004;
- codice identificativo di gara: CIG 9678740CE8;
- estremi della determina di affidamento: n. 463 del 28/02/2023;
- riferimento al finanziamento dell'opera: Finanziamento regionale a fondo perduto – decreto n. 1093 del 29/12/2020
- indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento;

e inviarle in modalità telematica al codice IPA OD97S7 del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

#### **Art. 6 – Termine per l'esecuzione del servizio e penali**

Per l'attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, la Società dovrà consegnare, al protocollo del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, i documenti e gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione a mezzo pec di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Durante la fase di verifica e validazione, i progettisti si impegnano a riscontrare le eventuali non conformità rilevate. In caso di ritardata consegna degli elaborati e della documentazione adeguati alle osservazioni, verranno applicate penali calcolate in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva ogni altra azione in caso di accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica.

I documenti da presentare al Servizio Ambiente, Energia, Territorio sono:

1. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato .pdf – con firma digitale;

Per l'attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'inizio è stabilito dalla consegna del progetto esecutivo fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore dei Lavori svolgerà il servizio nei modi e tempi stabiliti dal Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 intitolato "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

In caso di ritardato adempimento da parte del D.LL. e del CSE agli obblighi di cui al presente articolo, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva ogni altra azione in caso di accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica.

In particolare:

- qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal RUP, è applicata una penale di 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ciascuna riunione o ricognizione non effettuata;
- qualora il Direttore dei lavori non assicuri la propria presenza o dei suoi collaboratori almeno settimanale in cantiere, sarà applicata una penale dello 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di ritardo nelle suddette presenze;
- in caso di mancato rispetto di quanto disposto con DM 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come grave inadempimento contrattuale, comporterà l'applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardata attuazione dell'attività da

Servizio Ambiente Energia Territorio  
Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 221580  
mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)  
pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



**VICENZA** CITTÀ FINALISTA  
CAPITALE ITALIANA  
DELLA CULTURA **2024**



svolgere. Se tale ritardata attuazione persiste oltre quindici giorni, il RUP, ferma restando l'applicazione della penale, procederà ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare all'Operatore Economico per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso in cui il RUP accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore Economico – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Oneri a carico del committente**

Il Committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alla prestazione oggetto dell'incarico, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

#### **Art. 8 – Oneri a carico dell'aggiudicatario**

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione cartacea, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale. Fermo restando la eventuale proprietà intellettuale dei documenti emessi dal professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

#### **Art. 9 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs n.50/2016.

#### **Art. 10 – Contratto e Polizza assicurativa**

Il rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante e l'Operatore Economico affidatario del Servizio, si instaurerà con la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto, oltre a costituire garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e consulenti.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto sotto pena di nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando la Società incaricata contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche

competenti al rilascio di atti di assenso/autorizzazioni da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

Il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa;
- in caso di assenza di valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa amministrazione, il tecnico incaricato non provveda alle prestazioni richieste di cui all'art. 2 e contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.

In caso di risoluzione del contratto si procederà ad un nuovo affidamento.

L'amministrazione si riserva di considerare il contratto risolto in caso di inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il legale rappresentante della Società incaricata si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si impegna a:

- trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto, riportando il codici identificativi CIG e CUP, ai sensi di Legge.

Il legale rappresentante della Società incaricata si obbliga altresì, a segnalare tempestivamente l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

##### **a) Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – telefono 0444/221111 – PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è l'avv. Gian Luigi Carrucciu, Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza - Telefono 0444/221580 - email [gcarrucciu@comune.vicenza.it](mailto:gcarrucciu@comune.vicenza.it).

**b) Finalità del trattamento e durata del trattamento**

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

**c) Modalità del trattamento**

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento ai di fuori dell'Unione Europea.

**d) Ambito di comunicazione**

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

**e) Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma - telefono 06696771 - email [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) - PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

**Art. 15 – Foro competente**

Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Vicenza, con espressa esclusione di arbitrato.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Vicenza, 16 gennaio 2023

Il RUP  
dott. Roberto Scalco

la Società Ingegneria-Geologia Srl  
ing. Pier Giorgio Castelar  
INGEGNERIA & GEOLOGIA S.r.l.  
Unipersonale  
Via Alessandro Volta n. 4c  
37062 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
COD. FISC. e P.IVA 03010560237